

568.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	Disegno di legge S. 3505 (approvato dal Senato) n. 5452	8
Missioni vevoli nella seduta del 14 luglio 1999	3	(Sezione 1 - Articolo 1)	8
Progetti di legge (Annunzio; Trasmissione dal Senato; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3, 4	(Sezione 2 - Articolo 2)	8
Corte dei conti (Trasmissione di un documento)	4	(Sezione 3 - Articolo 3)	8
Procedimento penale nei confronti di un deputato ai fini di deliberazioni in materia di insindacabilità (Annunzio della pendenza)	4	(Sezione 4 - Articolo 4)	8
Richieste ministeriali di parere parlamentare	4	Disegno di legge n. 5423	9
Atti di controllo e di indirizzo	5	(Sezione 1 - Articolo 1)	9
Proposta di modificazione degli articoli 5 e 154 del regolamento (doc. II, n. 39)	6	(Sezione 2 - Articolo 2)	9
(Sezione 1 - Modifica proposta)	6	(Sezione 3 - Articolo 3)	9
(Sezione 2 - Proposta di principi e criteri direttivi)	7	Progetti di legge S. 673-1013 (approvati in un testo unificato dal Senato) n. 2103	10
		(Sezione 1 - Articolo 1)	10
		(Sezione 2 - Articolo 2)	10
		(Sezione 3 - Articolo 3 ed emendamento)	10
		(Sezione 4 - Articolo 4)	11
		(Sezione 5 - Ordini del giorno)	11

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
Disegno di legge di conversione S. 4038 (approvato dal Senato) n. 6201	13	(Sezione 5 — Modifiche alla normativa sulla regolamentazione del diritto di sciopero) ...	33
(Sezione 1 — Questioni pregiudiziali)	13	(Sezione 6 — Controlli sulle infiltrazioni di criminalità organizzativa nel Kosovo)	33
Proposte di legge nn. 136-2052-3147-3707-3831-3849-3850-3866-3896-4032-4064-4065-4066-4451	23	(Sezione 7 — Rispetto delle norme sulla sicurezza dei lavoratori matitimi)	33
(Sezione 1 — Articolo 1, emendamenti ed articolo aggiuntivo)	23	Interpellanze e interrogazioni	34
(Sezione 2 — Articolo 2, emendamenti e subemendamenti)	26	(Sezione 1 — Utilizzo di lavoro minorile)	34
Interrogazioni a risposta immediata	31	(Sezione 2 — Aumento dei dazi all'importazione di beni stranieri da parte degli Usa) .	35
(Sezione 1 — Iniziative per sensibilizzare i giovani alla politica ed ai problemi sociali) .	31	(Sezione 3 — Trasferimento di armi antiche dal museo di Capodimonte al castello di Copertino)	36
(Sezione 2 — Dichiarazioni di un esponente del Governo circa l'utilizzo della guardia nazionale padana)	31	(Sezione 4 — Trasferimento della sede di fondazione dell'istituto nazionale del dramma antico)	37
(Sezione 3 — Riassetto del settore dei trasporti)	32	(Sezione 5 — Corso di formazione professionale riservato ai transessuali)	38
(Sezione 4 — Iniziative del Governo italiano per gli avvenimenti in corso nella repubblica islamica dell'Iran)	32	(Sezione 6 — Sede INPS di Trapani)	39

COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli
nella seduta del 14 luglio 1999.**

Angelini, Berlinguer, Bindi, Bressa, Brunetti, Calzolaio, Cardinale, Furio Colombo, D'Alema, D'Amico, Teresio Delfino, De Franciscis, Diliberto, Dini, Fabris, Fassino, Jervolino Russo, Lento, Maccanico, Mangiacavallo, Mattarella, Mattioli, Melandri, Melograni, Morgando, Ranieri, Sinisi, Treu, Turco, Vigneri, Visco, Vita.

Annunzio di una proposta di legge.

In data 13 luglio 1999 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:

MANZONI: « Modifiche all'articolo 348 del codice penale, in materia di esercizio abusivo della professione » (6225).

Sarà stampata e distribuita.

Annunzio di disegni di legge.

In data 13 luglio 1999 sono stati presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal ministro per la solidarietà sociale:

« Disposizioni per sostenere la partecipazione, la rappresentanza e le attività dei giovani nella società » (6220);

dal ministro degli affari esteri delegato per gli italiani all'estero:

« Agevolazioni tariffarie autostradali per gli elettori italiani residenti all'estero » (6221);

dal ministro degli affari esteri:

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di commercio e di cooperazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Corea, dall'altro, con un allegato, tre dichiarazioni comuni ed una congiunta, un verbale di firma e tre dichiarazioni unilaterali relative a determinati articoli, fatto a Lussemburgo il 28 ottobre 1996 » (6222);

« Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere costituente un Accordo tra la Repubblica italiana ed il Regno dei Paesi Bassi sui privilegi e le immunità degli ufficiali di collegamento presso l'Ufficio europeo di Polizia — EUROPOL —, effettuato a Roma il 22 marzo 1999 » (6223).

Saranno stampati e distribuiti.

Trasmissione dal Senato.

In data 13 luglio 1999 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge:

S. 3663. — Senatori VENTUCCI ed altri: « Norme di adeguamento dell'attività degli spedizionieri doganali alle mutate esigenze dei traffici e dell'interscambio internazionale delle merci » (*approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (6224).

Sarà stampata e distribuita.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

IV Commissione (Difesa):

SIMEONE ed altri: « Riapertura, in favore degli ufficiali medici, dei termini di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, in materia di attribuzione delle funzioni di 'medico competente' » (6096) *Parere delle Commissioni I, V, XI, XII (ex articolo 73 comma 1-bis del regolamento)*;

XII Commissione (Affari sociali):

LABATE ed altri: « Norme per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie e per il potenziamento dei servizi assistenziali » (6144) *Parere delle Commissioni I, IV, V, VII, XI e Commissione parlamentare per le questioni regionali*.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

Il presidente della Corte dei conti, con lettere in data 12 luglio 1999, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Lega italiana per la lotta contro i tumori, per gli esercizi dal 1995 al 1997.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'Ente ai sensi dell'articolo 4, I comma, della legge stessa (doc. XV, n. 206).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Annunzio della pendenza di un procedimento penale nei confronti di un deputato ai fini di deliberazioni in materia di insindacabilità.

Con lettera pervenuta in data 12 luglio 1999, il deputato Vittorio SGARBI ha rappresentato alla Presidenza — allegando la

relativa documentazione — che è pendente nei suoi confronti un procedimento penale (tribunale di Brescia, n. 800/97 R.G.N.R. — n. 2947/97 R.G.G.I.P.) per fatti che, a suo avviso, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Trattandosi di questioni che attengono alla materia delle immunità parlamentari, i suddetti atti sono stati trasmessi alla Giunta per le autorizzazioni a procedere.

**Richieste ministeriali
di parere parlamentare.**

Il ministro delle finanze, con lettera in data 10 luglio 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, la richiesta parlamentare sullo schema di convenzione tipo per l'affidamento a terzi, da parte delle regioni, dell'attività di controllo e di riscossione delle tasse automobilistiche.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VI Commissione permanente (Finanze), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 3 agosto 1999.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 13 luglio 1999, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di conferma della professoressa Lorenza TRUCCHI a presidente dell'Ente autonomo « Esposizione Nazionale Quadriennale d'Arte » di Roma.

Tale richiesta, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, è deferita, alla VII Commissione permanente (Cultura).

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 14 luglio 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e dell'articolo 9 della legge 8 marzo 1999, n. 50, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Tale richiesta è deferita, d'intesa con il Presidente del Senato, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla

Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e alla Commissione parlamentare per le questioni regionali, per l'espressione del prescritto parere.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

*PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEGLI ARTICOLI 5 E 154
DEL REGOLAMENTO (MODIFICAZIONI ALLA DISCIPLINA
RELATIVA ALLA COSTITUZIONE E ALL'INTEGRAZIONE
DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA E ALLA DURATA IN CARICA
DEI SUOI COMPONENTI; DISPOSIZIONE TRANSITORIA)
(DOC. II, N. 39)*

(doc. II, n. 39 — sezione 1)

MODIFICA PROPOSTA DALLA GIUNTA
PER IL REGOLAMENTO

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

ART. 5.

1. Eletto il Presidente, si procede all'elezione di quattro Vicepresidenti, di tre Questori e di otto Segretari al fine della costituzione dell'Ufficio di Presidenza.

2. Per tali elezioni ciascun deputato scrive sulla propria scheda due nomi per i Vicepresidenti, due per i Questori, quattro per i Segretari. Sono eletti coloro che al primo scrutinio hanno ottenuto il maggior numero di voti.

3. Nell'Ufficio di Presidenza devono essere rappresentati tutti i Gruppi parlamentari esistenti all'atto della sua elezione. A questo fine, prima di procedere alle votazioni a norma del comma 2, il Presidente promuove le opportune intese tra i Gruppi.

4. Qualora, a seguito delle votazioni di cui al comma 2, uno o più Gruppi non risultino rappresentati, si procede all'elezione di un corrispondente numero di Segretari, che ha luogo in una successiva seduta, nella data stabilita dal Presidente della Camera.

5. I Gruppi parlamentari costituiti dopo l'elezione dell'Ufficio di Presidenza effettuata ai sensi del comma 2, qualora non siano già rappresentati nell'Ufficio di Presidenza stesso, e i Gruppi che, a seguito di

modificazioni intervenute, vengano a trovarsi privi di un proprio rappresentante possono chiedere che si proceda all'elezione di altri Segretari.

6. Prima di procedere all'elezione ai sensi dei commi 4 e 5, il Presidente della Camera promuove le opportune intese fra i Gruppi. Nella votazione, ciascun deputato può scrivere sulla scheda un solo nome. Sono eletti coloro che, appartenendo ai Gruppi non rappresentati nell'Ufficio di Presidenza, ottengono il maggior numero di voti. Non è ammessa l'elezione di più di un Segretario per ognuno di tali Gruppi.

7. I Segretari eletti ai sensi dei commi 4, 5 e 9 decadono dall'incarico qualora venga meno il Gruppo cui appartenevano al momento dell'elezione, ovvero nel caso in cui essi entrino a far parte di altro Gruppo parlamentare già rappresentato nell'Ufficio di Presidenza.

8. Qualora debbano essere sostituiti componenti dell'Ufficio di Presidenza eletti ai sensi del comma 2, che per qualsiasi causa siano cessati dalle funzioni, il Presidente della Camera fissa la data dell'elezione. Nella votazione, che ha luogo separatamente per la sostituzione di Vicepresidenti, Questori o Segretari, ciascun deputato può scrivere sulla scheda un solo nome, se i componenti da eleggere sono in numero non superiore a due; se sono in numero superiore, si applica l'articolo 56, comma 1. Sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti.

9. Qualora per qualsiasi causa cessino dalle funzioni i componenti dell'Ufficio di Presidenza eletti ai sensi dei commi 4 e 5, su richiesta dei Gruppi che a seguito di ciò vengano a trovarsi privi di un proprio rappresentante, si procede a nuova elezione ai sensi del comma 6.

ART. 154.

Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

7. La disposizione di cui all'articolo 5, comma 7, non si applica ai Segretari eletti precedentemente alla data della sua entrata in vigore.

(doc. II, n. 39 - sezione 2)

PROPOSTE DI PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI PER LA RIFORMULAZIONE DEL TESTO DELLA GIUNTA

Proposta n. 1.

Modificare l'articolo 5 escludendo l'obbligo di rappresentanza dei Gruppi costituiti dopo l'inizio della legislatura nell'Ufficio di Presidenza.

Tassone.

DISEGNO DI LEGGE: S. 3505 - RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNOLOGICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA MOLDAVA, FATTO A ROMA IL 19 SETTEMBRE 1997 (APPROVATO DAL SENATO) (5452)

(A.C. 5452 - sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica moldava, fatto a Roma il 19 settembre 1997.

(A.C. 5452 - sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE DEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 22 dell'Accordo stesso.

(A.C. 5452 - sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE DEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 454 milioni per l'anno 1999 ed in lire 446 milioni a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 5452 - sezione 4)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE DEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE SANITARIA VETERINARIA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI MOLDOVA, FATTO A ROMA IL 19 SETTEMBRE 1997 (5423)

(A.C. 5423 — sezione 1)

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
DEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sanitaria veterinaria tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova, fatto a Roma il 19 settembre 1997.

(A.C. 5423 — sezione 2)

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
DEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 7 della stessa Convenzione.

(A.C. 5423 — sezione 3)

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
DEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PROGETTI DI LEGGE S. 673-1013 — RATIFICA ED ESECUZIONE DEL TRATTATO GENERALE DI COOPERAZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI COLOMBIA, FATTO A ROMA IL 29 NOVEMBRE 1994 (APPROVATI, IN UN TESTO UNIFICATO, DEL SENATO) (2103)

(A.C. 2103 — sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL PROGETTO DI LEGGE DEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato generale di cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia, fatto a Roma il 29 novembre 1994.

(A.C. 2103 — sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL PROGETTO DI LEGGE DEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 del Trattato stesso.

(A.C. 2103 — sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL PROGETTO DI LEGGE DEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, nel triennio 1996-

1998, valutato in lire 19 milioni annui per ciascuno degli anni 1996 e 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 3.

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 19 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2001 e per ciascuno dei bienni successivi, si provvede, per gli anni 1999 e 2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. 1. La Commissione.

(A.C. 2103 — sezione 4)

ARTICOLO 4 DEL PROGETTO DI LEGGE
DEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(A.C. 2103 — sezione 5)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge di ratifica del Trattato generale di cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia, fatto a Roma il 29 novembre 1994,

impegna il Governo

ad intervenire presso tutte le competenti sedi internazionali affinché venga esercitata ogni opportuna azione atta ad evitare qualsiasi intromissione del crimine organizzato nell'evoluzione sociale e democratica della Colombia;

ad intervenire presso l'Organizzazione delle Nazioni Unite affinché, nel nuovo ruolo che dovrà svolgere, consideri la creazione di una giurisdizione penale internazionale contro la criminalità organizzata;

ad intervenire nei confronti del Governo colombiano affinché ai cittadini ita-

liani colà residenti sia assicurata la massima tutela nel pieno rispetto dei diritti umani;

a chiedere al Governo colombiano che sia fatta rapidamente chiarezza sull'assassinio di Giacomo Turra, avvenuto un anno fa a Cartagena, e l'inchiesta relativa al quale è completamente insabbiata.

(9/2103/1) Niccolini, Rivolta, Morselli.

La Camera,

considerati, in occasione della ratifica del trattato generale di cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia siglato a Roma il 29 novembre 1994, positivamente i programmi di cooperazione nel campo economico, ambientale, culturale e di ricerca nell'auspicio che favoriscano un processo di democratizzazione;

colpita dal dramma urbano avvenuto nella notte tra il 3 e il 4 settembre 1995 a Cartagena dove veniva barbaramente assassinato lo studente Giacomo Turra, cittadino italiano residente a Padova, di anni 24, in vacanza in Colombia dal 27 luglio 1995;

preoccupata che, a distanza di un anno i procedimenti giudiziari in corso non abbiano ancora individuato i colpevoli, ed anzi con il passaggio di competenze dal tribunale civile di Bogotá al tribunale militare di Cartagena le pesanti accuse rivolte nei confronti di cinque poliziotti colombiani non abbiano trovato conferma nelle sentenze del tribunale militare, che ha prosciolti i militari coinvolti;

considerato che a più riprese sono state denunciate violazioni degli elementari diritti civili nei confronti dei testimoni, molti dei quali hanno modificato la loro deposizione o hanno rinunciato a testimoniare, mentre dall'altra parte nei confronti dei cinque militari coinvolti non si è mai voluto procedere ad una sospensione cautelativa del servizio;

ricordando che il 3 luglio 1996 il Centro per la giustizia ed il diritto internazionale degli Stati Uniti d'America, in un pronunciamento ufficiale, ha proposto all'attenzione generale per i comitati dei diritti umani la vicenda di Giacomo Turra e che analoghe posizioni sono state espresse dallo scrittore colombiano Garcia Marquez, dall'università di Padova, e all'unanimità del consiglio comunale di Padova;

rilevando infine che ben 125 deputati appartenenti a tutti i gruppi rappresentati in Parlamento hanno firmato una lettera appello rivolta al Presidente della Camera, al Presidente del Consiglio, al Ministro degli affari esteri e al Presidente della Commissione affari esteri affinché venga fatta piena luce sul caso del giovane Giacomo Turra;

impegna il Governo

ad accentuare la pressione sul Governo colombiano invitandolo risolutamente a prendere provvedimenti, come avviene in tutti i paesi ove vigono i principi dello Stato di diritto, di sospensione cautelativa dal servizio nei confronti dei militari fortemente indiziati;

ad avanzare formale richiesta affinché venga fatta piena giustizia e il procedimento acceleri il suo *iter*, superando il conflitto di competenza tra il tribunale civile e quello militare;

a studiare le modalità affinché ci sia una presenza di esperti giuridici italiani come osservatori al processo in corso;

a garantire alla famiglia Turra un'adeguata assistenza legale per permetterle di affrontare le varie fasi processuali;

a convocare l'ambasciatore colombiano per sottoporgli i rilievi sul caso di Giacomo Turra e per ricevere costantemente adeguate informazioni;

a congelare fino al completo chiarimento della vicenda processuale, la cooperazione giuridica fra Italia e Colombia, nella speranza che questo favorisca e acceleri un processo di democratizzazione delle istituzioni e in particolare delle forze preposte all'ordine pubblico.

(9/2103/2) Ruzzante, Pezzoni.

La Camera,

premesso che:

è in atto in Colombia la trattativa per la pace tra Governo e guerriglia, trattativa che si è già rivelata tragicamente difficile;

i cittadini colombiani sono sfiduciati e depressi dalle tragedie quasi quotidiane che vedono morire troppi innocenti;

il Governo colombiano ha bisogno di forte sostegno, non solo a parole, ma anche nei fatti, non solo per portare avanti la trattativa con le FARC e l'ELN, ma anche per poter realizzare l'esemplare programma di sviluppo, assistenza e riconversione nel suo territorio a supporto della pace;

i cittadini colombiani hanno bisogno di constatare e di poter controllare che il loro Governo impieghi correttamente ed onestamente gli aiuti che sono stati ricevuti o che riceverà in futuro;

impegna il Governo

a collaborare con il Governo colombiano per la realizzazione di un programma di trasparenza dell'impiego delle risorse ottenute dall'Italia, programma che porterà a rinforzare la cooperazione italiana e di altri Stati, durante tutto il lungo percorso di pace che la Colombia si appresta ad affrontare.

(9/2103/3) Fei, Rivolta, Morselli.

DISEGNO DI LEGGE: S. 4038. — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 24 MAGGIO 1999, N. 145, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ISTITUZIONE DEL GIUDICE UNICO DI PRIMO GRADO (APPROVATO DAL SENATO) (6201)

(A.C. 6201 - sezione 1)

QUESTIONI PREGIUDIZIALI

La Camera,

considerato che:

l'articolo 76 della Costituzione statuisce espressamente che la possibilità di delega da parte del Parlamento al Governo è situazione eccezionale, dovendosi preterminare tempo, oggetto e principi e criteri direttivi, a cui il delegato si dovrà obbligatoriamente attenere;

è opinione consolidata che l'inservanza di tali limiti comporti l'illegittimità della legge delegata (Cervati in *Legge di delegazione e legge delegata*, in *Enciclopedia del diritto*, a pag. 946);

all'articolo 1, comma 1, lettera *h*), della legge delega 16 luglio 1997, n. 254, « Delega al Governo per l'istituzione del giudice unico di primo grado », si legge: « prevedere che il giudice per le indagini preliminari sia diverso dal giudice dell'udienza preliminare apportando le necessarie modifiche alle disposizioni dell'articolo 7-ter dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni »;

al comma 2 del medesimo articolo è enunciato il principio della necessità di coordinamento e di approntamento di norme transitorie per evitare ricadute correlate all'entrata in vigore della nuova nor-

mativa con relativa direttiva, che obbliga il Governo ad operare una pregnante valutazione della necessità o meno di intervenire in tal senso in ogni segmento della legge delegata;

sulla base di tale delega, della durata di sei mesi, il Governo ha emanato il decreto legislativo n. 51 del 19 febbraio 1998, recante « norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado » (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 66, supplemento ordinario n. 1 del 20 marzo 1998);

all'articolo 171 di tale decreto legislativo è previsto che, dopo il comma 2 dell'articolo 34 del codice di procedura penale, sia inserita una specifica incompatibilità, così come previsto dal già citato articolo 1, comma 1, lettera *h*), della legge delega;

la norma prevede: « il giudice che nel medesimo procedimento ha esercitato funzioni di giudice per le indagini preliminari non può emettere il decreto penale di condanna, né tenere l'udienza preliminare; inoltre, anche fuori dei casi previsti dal comma 2, non può partecipare al giudizio »;

la relazione illustrativa al decreto legislativo, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 20 marzo 1998, supplemento ordinario n. 2, al paragrafo 4.2, « Disposizioni relative all'incompatibilità, all'astensione e alla riconsuazione del giudice », così si esprime: « — parso pertanto rispondente a criteri di maggiore garanzia configurare

la medesima come autonoma causa di incompatibilità, da aggiungere all'elenco di cui all'articolo 34 del codice di procedura penale (articolo 171 del decreto). D'altro canto, che questa fosse l'effettiva intenzione del legislatore delegante lo si desume, non solo dai lavori parlamentari, ma anche dal raffronto fra il testo licenziato dal Parlamento e il disegno di legge di iniziativa governativa, il quale prevedeva che la distinzione avvenisse soltanto "di regola"; (...) tale soluzione — per certi versi imposta dalla recente sentenza 21 novembre 1997, n. 346, che ha stabilito che non può emettere il decreto penale di condanna il giudice che ha ordinato di formulare l'imputazione all'atto di rigetto di una richiesta di archiviazione — evita invero i rischi insiti in una elencazione casistica, la quale potrebbe rivelarsi lacunosa e, proprio per questo, suscettiva di dare esca a nuovi interventi della Corte costituzionale motivati da irragionevoli disparità di trattamento. Il timore che tali soluzioni possano determinare difficoltà organizzative nei tribunali di medie e piccole dimensioni risulta d'altro canto fugato dalla possibilità di una adeguata organizzazione delle funzioni a livello tabellare (per cui, evidentemente, chi svolge funzioni di giudice per le indagini preliminari in un procedimento ben potrà svolgere funzioni di giudice dell'udienza preliminare in un altro) »;

L'articolo 247 del decreto legislativo prevede che l'entrata in vigore sia immediatamente successiva alla pubblicazione dello stesso, mentre l'efficacia è procrastinata correlandola al termine di cui all'articolo 1, lettera r), della legge delega, ovvero dopo 120 giorni;

L'incompatibilità tra il giudice delle indagini preliminari e giudice dell'udienza preliminare, perciò, avrebbe dovuto diventare legge dello Stato il 21 marzo 1998 con efficacia differita a 120 giorni;

il Parlamento, unico soggetto legittimato ad intervenire sul tempo, così come statuito dall'articolo 76 della Costituzione, con legge 16 giugno 1998 n. 188, pubbli-

cata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1998, non ha modificato l'entrata in vigore, bensì è intervenuto sull'efficacia delle norme, procrastinandole al 2 giugno 1999;

costituisce, infatti, un limite logico, o, se si vuole, un limite istituzionale al potere del Governo, e quindi alla materia dei decreti legge, l'esclusione di ogni intervento che procrastini l'entrata in vigore di una legge di cui il Parlamento abbia determinato l'efficacia nel tempo, poiché la soluzione contraria avrebbe come effetto di subordinare la volontà del Parlamento alle scelte arbitrarie dell'esecutivo;

il Governo ha promulgato delle disposizioni correttive del decreto legislativo in questione mediante il decreto legislativo n. 138 del 4 maggio 1999, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 1999;

ciò ha fatto in applicazione dell'articolo 1, comma 4, della legge delega, che prevede che, entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, il Governo può emanare disposizioni correttive, nel rispetto dei criteri di cui al comma 1 e con la procedura di cui al comma 3;

il Governo, all'approssimarsi della scadenza del 2 giugno 1999, è poi intervenuto con il decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 24 maggio 1999, rinviando l'efficacia di alcune norme al 2 gennaio 2000, fra cui quella prevista dall'articolo 171 del decreto legislativo 51 del 1998;

il Governo, in data 7 giugno 1999, ha emanato il decreto legislativo n. 160, correttivo del decreto legislativo n. 51 del 1998, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1999, sempre in forza del citato articolo 1, comma 4, della legge-delega;

l'articolo 77 della Costituzione consente un intervento governativo in casi di straordinaria necessità ed urgenza e cioè in tutte quelle fattispecie

in cui un *iter* parlamentare potrebbe, anche in astratto, comportare nocu-mento al Paese per una effettiva o supposta non celerità dell'*iter*;

il Governo ben conosceva la situa-zione degli uffici giudiziari quando ha emanato i decreti legislativi correttivi con i tempi e le scansioni previste dalla delega, e dunque con tale metodologia doveva intervenire, ove ne avesse ravvisato la op-portunità;

nel caso in oggetto è il delegato stesso che interviene su materia che egli governa e sulla quale non poteva e non doveva far sì che si creassero situazioni di straordinaria necessità ed urgenza;

ricorre, in sostanza, un evidente conflitto fra l'applicazione dell'articolo 77, comma secondo, della Costituzione, ri-spetto all'articolo 76 della stessa;

l'unico modo per intervenire sul decreto legislativo, lungi dall'essere il non consentito decreto-legge, era da indivi-duarsi nel comma 4 dell'articolo 1 della legge delega, ovvero con l'emanazione di disposizioni correttive con le procedure di cui al comma 3;

qualsiasi altra metodica é una vio-lazione dei criteri dettati dalla delega;

ulteriore violazione si osserva nel procrastinare l'efficacia con decreto-legge che contrasta con la previsione della de-lega;

il termine di cui alla lettera r) del-l'articolo 1, comma 1, della legge delega, così come modificato dalla legge n. 188 del 1998, è da individuarsi nel 2 giugno 1999 e questo attiene al tempo così come sta-tuito dall'articolo 76 della Costituzione;

nessun intervento vi può essere da parte del delegato, su questo punto, che altrimenti surrettiziamente violerebbe uno dei punti cardine della delega;

il Governo ha violato l'articolo 76 della Costituzione, venendo meno sia al criterio temporale; sia al principio fissato dalla incompatibilità tra giudice delle in-

dagini preliminari.e giudice dell'udienza preliminare, che era in vigore e doveva divenire efficace e sia venendo meno al criterio di utilizzare per eventuali corret-tivi lo strumento del decreto legislativo con incostituzionale promulgazione di un de-creto-legge;

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 6201, approvato dal Senato della Repubblica il 6 luglio 1999, recante con-versione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145, re-cante disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado.

n. 1. Pisanu, Pecorella, Mancuso, Vito, Prestigiacomò, Tarditi, Alessandro Ru-bino, Bertucci, Cosentino, Di Luca, Bruno, Frau, Leone, Misuraca, Bec-chetti.

La Camera,

considerato che:

l'articolo 34, comma 2-*bis*, del co-dice di procedura penale, inserito dall'ar-ticolo 171 del decreto legislativo n. 51 del 1998, che ha introdotto una nuova causa di incompatibilità del giudice, stabilisce che « il giudice che nel medesimo procedi-mento ha esercitato funzioni di giudice per le indagini preliminari non può tenere l'udienza preliminare »;

la menzionata nuova norma in tema di incompatibilità del giudice tutela un principio fondamentale dell'ordina-mento processuale, quale quello dell'im-parzialità del giudice;

non può ritenersi imparziale, e cioè non soggetto al condizionamento di pre-cedenti valutazioni compiute nei confronti dello stesso imputato nel medesimo pro-cedimento, il giudice che abbia già valutato il merito delle accuse formulate nei con-fronti dell'imputato;

il principio dell'imparzialità del giudice tutelato dalla nuova norma *ex* articolo 34 comma 2-*bis* del codice di procedura penale garantisce principi costituzionali di rango supremo, che fondano la nozione del giusto processo più volte affermata dalla Corte costituzionale quali:

a) il diritto di difesa inviolabile in ogni stato e grado del procedimento *ex* articolo 24 della Costituzione, inteso anche come diritto di difendersi provando, mediante l'esercizio del contraddittorio in condizioni di parità con l'accusa e dinanzi ad un giudice che non abbia già in precedenza giudicato fondata la tesi sostenuta dall'accusa;

b) la presunzione di innocenza o di non colpevolezza *ex* articolo 27 della Costituzione, che esclude tutte le situazioni processuali, appunto codificate come cause di incompatibilità, nelle quali il giudice sia animato o possa essere animato nel proprio operato dal convincimento, maturato in precedenti atti compiuti nel procedimento, circa la colpevolezza dell'imputato;

c) il diritto ad un processo dinanzi ad un giudice che sia o debba comunque essere ritenuto imparziale, indipendentemente da situazioni contingenti, imprevedibili ed indipendenti dalla volontà dell'imputato, quali appunto quelle derivanti dal compimento di precedenti atti nel procedimento, come l'emissione di provvedimenti custodiali cautelari, da cui derivi la presenza di un giudice non più imparziale in quanto già condizionato da precedenti giudizi circa la responsabilità penale dell'imputato e in questa prospettiva viene in rilievo il principio di uguaglianza con il suo corollario del principio di ragionevolezza, anch'esso più volte considerato dalla Corte costituzionale, *ex* articolo 3 della Costituzione;

la Corte costituzionale, nella sentenza n. 131 del 1996, ha ritenuto che: « il giusto processo, formula in cui si compendiano i principi che la Costituzione detta in ordine tanto ai caratteri della giurisdizione, sotto il profilo soggettivo e oggettivo, quanto ai diritti di azione e difesa in

giudizio — comprende l'esigenza di imparzialità del giudice: imparzialità che non è che un aspetto di quel carattere di "terzietà" che connota nell'essenziale tanto la finzione giurisdizionale quanto la posizione del giudice distinguendola da quella di tutti gli altri soggetti pubblici e condiziona l'effettività del diritto di azione e di difesa in giudizio »;

ancora nel medesimo senso, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 155 del 1996, ha precisato che: « tra i principi del "giusto processo" posto centrale occupa l'imparzialità del giudice, in carenza della quale le regole e le garanzie processuali si svuoterebbero di significato. L'imparzialità è perciò connaturata all'essenza della giurisdizione e richiede che la funzione del giudicare sia assegnata ad un soggetto "terzo", non solo scevro di interessi propri che possano far velo alla rigorosa applicazione del diritto, ma anche sgombrato da convinzioni precostituite in ordine alla materia da decidere, formatesi in diverse fasi del giudizio in occasione di funzioni decisorie ch'egli sia stato chiamato a svolgere in precedenza »;

lo stesso legislatore ha garantito il principio di imparzialità-terzietà della giurisdizione secondo i dettami della Corte costituzionale, introducendo appunto la norma che vieta al giudice che abbia svolto funzioni di giudice per le indagini preliminari di condurre l'udienza preliminare;

l'articolo 3-*bis* della legge di conversione del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145, prevede che l'articolo 34, comma 2-*bis*, del codice di procedura penale, inserito dall'articolo 471 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, non si applica ai procedimenti nei quali l'udienza preliminare è in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione;

risulta del tutto irragionevole e palesemente contrario al principio di uguaglianza *ex* articolo 3 della Costituzione, che l'applicazione di una norma di diretto rilievo costituzionale, quale appunto quella di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 34 del codice di procedura penale, posta a tutela

del principio di imparzialità-terzietà della giurisdizione in sede di udienza preliminare, venga a dipendere da un fatto contingente ed arbitrario, quale la fissazione del calendario di udienza da parte del giudice procedente;

in sostanza, in funzione del ritmo processuale impresso alle udienze, il giudice procedente potrebbe a discrezione rendersi o meno incompatibile rispetto ad una determinata udienza preliminare e rispetto ad un determinato imputato;

in definitiva, l'applicazione di una norma già contemplata dall'ordinamento processuale e direttamente funzionale al principio di rango costituzionale della imparzialità-terzietà della giurisdizione finirebbe per essere condizionata da un fatto extraprocessuale contingente e di natura meramente organizzativa, per di più insindacabile dall'imputato, quale la fissazione da parte del giudice procedente di un calendario di udienze strumentalmente predisposto al fine di negare all'imputato medesimo il diritto ad un giudice imparziale e terzo;

in altri termini, il meccanismo di slittamento quanto alla data di applicazione del generale regime di incompatibilità tra giudice per le indagini preliminari e giudice dell'udienza preliminare lascia al totale arbitrio del singolo giudice la scelta se far valere di fronte a se stesso il principio di imparzialità-incompatibilità; infatti è il giudice per le indagini preliminari di fronte al quale è in corso l'udienza preliminare, mediante la libera scansione dei tempi del procedimento, colui che potrà decidere con totale arbitrio se dichiarare chiusa la discussione prima del 2 gennaio del 2000, e quindi ritenersi non incompatibile per decidere egli stesso tra sentenza di non luogo a procedere e, all'opposto, decreto che dispone il giudizio o invece procedere a tale chiusura dopo tale data e quindi constatare la propria incompatibilità;

una grave lesione del principio costituzionale di uguaglianza-ragionevolezza si realizza se l'applicazione della norma pro-

cessuale *ex* articolo 34, comma 2-*bis*, del codice di procedura penale, direttamente funzionale al principio di imparzialità-terzietà della giurisdizione, viene ad essere di fatto condizionata dalle decisioni, contingenti, discrezionali ed insindacabili con le quali il giudice procedente regola la tempistica del processo;

in ogni caso, l'articolo 3-*bis* del disegno di legge di conversione determina una evidente disparità di trattamento tra coloro la cui udienza preliminare è in corso alla data di entrata in vigore della legge, e coloro la cui udienza è fissata in epoca successiva, e ciò in violazione del principio di ragionevolezza stante che la compatibilità di un giudice con una specifica funzione o esiste o non esiste;

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 6201, approvato dal Senato della Repubblica il 6 luglio 1999, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado.

n. 2. Pisanu, Pecorella, Mancuso, Vito, Prestigiacomo, Tarditi, Alessandro Rubino, Bertucci, Cosentino, Di Luca, Bruno, Frau, Leone, Misuraca, Becchetti.

La Camera,

considerato che:

l'incompatibilità tra giudice per le indagini preliminari e giudice dell'udienza preliminare è conseguenza necessaria del fondamentale principio costituzionale dell'imparzialità e terzietà del giudice e che tale principio esigendo che il giudice sia, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 155 del 1996: « non solo scevro da interessi propri ... ma anche sgombro da convinzioni precostituite in ordine alla materia del decidere, formatesi in diverse fasi del giudizio in occasione di

funzioni decisorie che egli sia stato chiamato a svolgere in precedenza», è l'unico che possa dar senso e giustificazione allo stesso principio dell'indipendenza funzionale del singolo giudice;

L'incompatibilità in questione è principio o, se si vuole, valore di livello supremo in quanto la migliore dottrina (come ad esempio Crisafulli e Paladin), lo connette strettamente al diritto alla difesa ed alla sua effettività; ma appunto il diritto alla difesa è assolutamente inviolabile e fa parte di quei principi supremi intangibili, secondo la dottrina e la Corte costituzionale, da parte della stessa revisione costituzionale, e che sono anche tali da rappresentare un limite insuperabile alla cesione di sovranità del nostro Stato a favore del diritto comunitario;

il principio del giudice naturale, oltre a trovare la sua principale e prioritaria giustificazione nell'interesse delle parti in giudizio, e specialmente dell'imputato, tanto che in dottrina molti parlano di un vero e proprio diritto al giudice naturale, gioca nel senso della imparzialità-incompatibilità in quanto la « preventiva individuazione del giudice ... deve postularsi legata a criteri di obiettività ed imparzialità », come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 146 del 1969, nonché essa tutela le garanzie « di obiettività ed imparzialità di giudizio ». come affermato dalla medesima Corte costituzionale nella sentenza n. 117 del 1973. Detto principio, quindi, assume una doppia valenza garantistica, anzitutto nei confronti delle parti processuali come sostenuto, ad esempio, da Crisafulli e Paladin. Il principio del giudice naturale, invece, non può essere invocato del tutto a rovescio, nel senso di limitare la, o di contrapporsi alla imparzialità-incompatibilità, come si è preteso di fare in alcuni interventi svolti nel dibattito al Senato;

il principio della imparzialità-incompatibilità, dato il suo carattere assolutamente fondamentale e supremo, non può in nessun caso ed in nessuno modo essere sacrificato o limitato in nome di principi

aventi natura e valore nettamente diversi ed inferiori come quello della *perpetuatio jurisdictionis* o *competentiae*, dato che quest'ultimo, ammesso che esista, sarebbe collocabile solo al livello delle leggi ordinarie e non già costituzionali; e neppure può essere sacrificato o limitato in nome di esigenze organizzative e/o ordinamentali, di qualunque entità sia la loro consistenza quantitativa;

l'efficacia e la valenza del principio costituzionale di imparzialità-incompatibilità non può essere in alcun modo derogato anche solo da un punto di vista temporale, così da valere da una certa data in poi ma non prima, e cioè non per le udienze preliminari già incardinate. Infatti è nella ferrea logica dei principi costituzionali che essi implicano la invalidità originaria (*ex tunc*) delle norme ordinarie che con essi confliggano e quindi l'incostituzionalità *funditus* del loro eventuale contenuto temporalmente derogatorio. Non a caso le sentenze d'accoglimento della Corte costituzionale debbono sempre valere *ex tunc* e non *ex nunc*, con la sola salvaguardia delle sentenze passate in giudicato ma neppure di tutte queste, se di condanna penale;

il giudizio davanti al giudice per le indagini preliminari deve essere considerato un vero e proprio « giudizio » ai sensi e per gli effetti della locuzione « giudizio » contenuta nell'articolo 34 del codice di procedura penale. Per esso, quindi, deve valere in maniera piena ed integrale il principio dell'incompatibilità quale principale ed effettiva garanzia dell'imparzialità del giudice. A tal fine si rileva che il giudizio in questione ammette l'interrogatorio dell'imputato; che implica un vero e proprio contraddittorio; che esige una valutazione delle fonti di prova e dei fatti cui esse si riferiscono come è normativamente stabilito per il decreto che dispone il giudizio e che, infine, il decreto ora detto è da ritenere che esiga una qualche motivazione. Ecco quindi come e perché il giudizio davanti al giudice dell'udienza preliminare rivela appieno e sotto ogni profilo la sua natura giurisdizionale, nonché come

e perché le attività e le decisioni che lo caratterizzano implicano valutazioni che riguardano anche il merito del tema processuale. Perciò il giudizio nella o della udienza preliminare è qualcosa che può essere od apparire pregiudicata dai precedenti atti o attività che siano stati compiuti da giudice per le indagini preliminari che sia la stessa persona fisica;

l'incompatibilità in questione risalta a dismisura, ad esempio, nel caso di un giudice per le indagini preliminari che abbia voluto adottare misure cautelari limitative della libertà personale, o che sia stato chiamato a decidere su richieste di incidente probatorio o similari;

non vale invocare, contro l'incostituzionalità fin qui rilevata, due ordinanze le nn. 24 e 232 del 1996, con le quali la Corte costituzionale ha rigettato quali manifestamente infondate questioni di legittimità costituzionale concernenti l'incompatibilità tra giudice per le indagini preliminari e giudice dell'udienza preliminare. Infatti, e in primo luogo, si tratta di decisioni di rigetto, come tali giuridicamente incapaci di creare nuovo diritto, nonché di produrre una qualche forma di vincolo sia per i giudici di merito che per la stessa Corte costituzionale: se così è non si vede come e perché possano essere invocate a giuridico sostegno di soluzioni legislative che pretendono di escludere l'incompatibilità. In secondo luogo, si tratta di decisioni dotate di una motivazione molto sommaria, che non si dà carico di valutare gli elementi normativi prima accennati dai quali deve dedursi che quello davanti al giudice dell'udienza preliminare è un vero e proprio giudizio anche di merito: comunque la motivazione di tali ordinanze di rigetto non può assumere quel particolare rilievo e valenza anche precettivi e di integrazione del dispositivo che invece sono propri della motivazione delle sentenze di accoglimento, specie se additive, manipolative o interpretative;

l'articolo 3-bis del decreto legge in conversione, nel testo trasmesso dal Senato, deroga al principio normativo che in

via generale stabilisce l'incompatibilità tra giudice per le indagini preliminari e giudice dell'udienza preliminare; infatti, la norma in questione, nel momento stesso in cui accoglie il principio dell'incompatibilità, pretende di stabilire che l'incompatibilità stessa non si applichi ai procedimenti nei quali l'udienza preliminare è in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione;

già il fatto ora rilevato evidenzia che la suddetta norma di deroga non dispone in via generale e astratta, ma invece provvede in riferimento ad una serie più o meno ampia di casi concreti e, sotto questo profilo, la norma legislativa in questione deve essere considerata come una forma di « legge-provvedimento ». Infatti i casi per i quali la norma in questione pretende di avere efficacia sono, essendo già concretamente ed effettivamente esistenti al momento della formulazione e dell'eventuale entrata in vigore della norma stessa, intrinsecamente e perfettamente determinati e determinabili. In particolare, sono perfettamente determinati e determinabili gli imputati ai quali la norma in discussione pretende di sottrarre la garanzia dell'imparzialità del giudice;

pertanto, la norma in questione, in quanto manca di ogni profilo di astrattezza, quale ripetibilità tendenzialmente infinita, e prevedibilità dell'applicazione del diritto a tutti gli indeterminati eventuali accadimenti, rientra in quell'ipotesi che la dottrina definisce come « norma del caso concreto »: già tale qualità di per se stessa solleva rilevanti problemi di legittimità costituzionale;

gli aspetti di illegittimità costituzionale si accentuano perché tale norma del caso concreto addirittura si risolve in una deroga del tutto eccezionale rispetto alla normativa generale e astratta. quella che stabilisce l'incompatibilità tra giudice per le indagini preliminari e giudice dell'udienza preliminare, con la quale pretende di coesistere;

per tali ragioni la norma si rivela pienamente quale norma che implica una

forma di « privilegio odioso » e quindi, come tale, entra in rotta di collisione con il precetto dell'articolo 3, comma 1, della Costituzione, specie per quanto riguarda il divieto per la legge di effettuare distinzioni relative alle condizioni personali. Molta autorevole dottrina (come ad esempio Mortati) ritiene tali norme di privilegio incostituzionali in quanto tali; altra dottrina esige comunque che la deroga-privilegio (odioso) debba subire un controllo particolarmente intenso quanto agli eventuali elementi capaci di offrire una giustificazione totalmente adeguata, giustificazione che però non può non essere ricercata nei principi e nei precetti della stessa Costituzione;

nel caso dell'articolo 3-*bis*, simile giustificazione non sembra assolutamente possibile poiché infatti non può valere chiamare in causa esigenze organizzative ed ordinamentali che non hanno valenza costituzionale, oppure principi meramente ordinari quale forse può essere quello della *perpetuatio jurisdictionis* poiché è precluso dalla necessità di rispettare principi inviolabili e supremi quali quello dell'imparzialità e del giudice naturale, nel senso e per le ragioni indicate;

per rafforzare ulteriormente il profilo d'incostituzionalità per violazione dell'articolo 3, primo comma, della Costituzione della deroga-privilegio (odioso) che si tenta di introdurre con l'articolo 3-*bis*, bisogna infine considerare che la *ratio*, la reale motivazione della norma in questione è quella di negare l'imparzialità-incompatibilità ad un determinato imputato individuabile con nome e cognome, per cui nel dibattito al Senato si è diffusamente parlato di norma fotografia;

in base a tutto ciò, ed a conclusione sul punto della violazione costituzionale prospettata, può dirsi dunque che ci troviamo di fronte ad una norma di « privilegio odioso », per di più, almeno probabilmente, motivata dallo scopo di privare un determinato imputato di una fondamentale garanzia: norma che, ancora peggio, affida il potere di farsi effettivamente

valere, nel senso della compatibilità, all'esclusivo ed incontrollabile arbitrio proprio di quel determinato giudice per le indagini preliminari che viene direttamente e concretamente chiamato in causa per effetto appunto di una norma fotografia;

tenuto conto della natura e del livello dei principi costituzionali gravemente intaccati, e del perverso meccanismo giuridico previsto e/o consentito dalla norma in questione, può quindi dirsi che ci troviamo di fronte ad una gravissima ed aberrante rottura della Costituzione, perché l'evidente violazione costituzionale viene posta in essere da una norma ordinaria gemmata da un decreto-legge:

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 6201, approvato dal Senato della Repubblica il 6 luglio 1999, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado.

n. 3. Pisanu, Pecorella, Mancuso, Vito, Prestigiacomo, Tarditi, Alessandro Rubino, Bertucci, Cosentino, Di Luca, Bruno, Frau, Leone, Misuraca, Becchetti.

La Camera

considerato che l'articolo 3-*bis* del disegno di legge n. 6201, approvato dal Senato della Repubblica il 6 luglio 1999, prevede l'inapplicabilità, ai procedimenti nei quali l'udienza preliminare è in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione, dell'articolo 34, comma 2-*bis*, del codice di procedura penale, inserito dall'articolo 171 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51;

ritenuto che la norma è incostituzionale, in quanto la disciplina delle incompatibilità, introdotta dal decreto legislativo

che si intende modificare, intende assicurare la genuinità e la correttezza del processo formativo del convincimento del giudice e si ricollega alla garanzia costituzionale del giusto processo;

considerato altresì che la norma consentirebbe una duplicità del giudizio di merito sullo stesso soggetto;

delibera

che del provvedimento in esame non debba discutersi.

n. 4. Benedetti Valentini, Marino, Fragalà, Armaroli, Anedda.

La Camera,

considerato che l'articolo 3-*bis* del disegno di legge n. 6201, approvato dal Senato della Repubblica il 6 luglio 1999, prevede l'inapplicabilità, ai procedimenti nei quali l'udienza preliminare è in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione, dell'articolo 34, comma 2-*bis*, del codice di procedura penale, inserito dall'articolo 171 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51;

ritenuto che la norma è incostituzionale con riferimento ai parametri costituzionali dei principi della soggezione del giudice soltanto alla legge e della sua pre-costituzione rispetto all'oggetto del giudizio, per violazione degli articoli 25 e 101 della Costituzione, poiché tali principi infatti garantiscono l'indipendenza del giudice e la sua necessaria estraneità rispetto agli interessi coinvolti nel processo;

delibera

che del provvedimento in esame non debba discutersi.

n. 5. Armaroli, Marino, Benedetti Valentini, Fragalà, Armaroli.

La Camera,

considerato che l'articolo 3-*bis* del disegno di legge n. 6201, approvato dal

Senato della Repubblica il 6 luglio 1999, prevede l'inapplicabilità ai procedimenti nei quali l'udienza preliminare è in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione dell'articolo 34, comma 2-*bis*, del codice di procedura penale, inserito dall'articolo 171 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51;

ritenuto che la norma è incostituzionale per violazione degli articoli 25 e 101 della Costituzione;

delibera

che del provvedimento in esame non debba discutersi.

n. 6. Armaroli, Marino, Benedetti Valentini, Fragalà, Anedda.

La Camera,

considerato che l'articolo 3-*bis* del disegno di legge n. 6201, approvato dal Senato della Repubblica il 6 luglio 1999, prevede l'inapplicabilità ai procedimenti nei quali l'udienza preliminare è in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione dell'articolo 34, comma 2-*bis*, del codice di procedura penale, inserito dall'articolo 171 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51;

ritenuto che la norma è incostituzionale per violazione dell'articolo 3 della Costituzione,

delibera

che del provvedimento in esame non debba discutersi.

n. 7. Armaroli, Anedda, Benedetti Valentini, Marino, Fragalà.

La Camera

considerato che l'articolo 3-*ter* del disegno di legge n. 6201, approvato dal

Senato della Repubblica il 6 luglio 1999, prevede riduttivamente i casi di incompatibilità e lascia non regolamentate fattispecie altrettanto importanti;

ritenuto che la norma è incostituzionale in quanto la disciplina delle incompatibilità, introdotta dal decreto legislativo che si intende modificare, intende assicurare la genuinità e la correttezza del processo formativo del convincimento del giudice e si ricollega alla garanzia costituzionale del giusto processo;

considerato altresì che la norma consentirebbe una duplicità del giudizio di merito sullo stesso soggetto;

delibera

che del provvedimento in esame non debba discutersi.

n. 8. Benedetti Valentini, Fragalà, Armadori, Anedda, Marino.

PROPOSTE DI LEGGE: CALDEROLI; BERTINOTTI ED ALTRI; MALAVENDA ED ALTRI; PISCITELLO ED ALTRI; GARDIOL; STANISCI ED ALTRI; SCHMID ED ALTRI; SCRIVANI ED ALTRI; SCALIA; PANETTA; MANZIONE; COLUCCI ED ALTRI; COLUCCI; GAETANO VENETO: MODIFICHE ALLA LEGGE 20 MAGGIO 1970, N. 300, IN MATERIA DI DIRITTI DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI. (136-2052-3147-3707-3831-3849-3850-3866-3896-4032-4064-4065-4066-4451)

(A.C. 136 – sezione 1)

**ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 1.

(Costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie).

1. In ogni unità produttiva avente i requisiti di cui all'articolo 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, e nelle unità amministrative individuate dai contratti collettivi stipulati ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, i lavoratori hanno diritto di costituire, secondo le modalità stabilite dagli articoli 2 e 3, una rappresentanza sindacale unitaria.

2. Nelle unità che occupano fino a quindici dipendenti possono essere costituite rappresentanze sindacali unitarie aziendali o interaziendali, con modalità definite dalla contrattazione collettiva di livello nazionale o da accordi interconfederali di medesimo livello. Se in sede contrattuale non si perviene ad un'intesa entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale convoca le parti

allo scopo di sollecitare l'adozione di una disciplina consensuale della materia di cui al presente comma. Se l'intesa non viene raggiunta entro i successivi tre mesi, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale stabilisce le modalità di costituzione delle rappresentanze di cui al presente comma con proprio decreto, le cui disposizioni si applicano fino alla definizione di una diversa disciplina da parte della contrattazione collettiva di livello nazionale o di accordi interconfederali di medesimo livello.

3. Nelle imprese articolate sul territorio nazionale in più unità produttive e nelle pubbliche amministrazioni possono essere costituiti organismi di coordinamento, espressi in modo proporzionale, tra le rappresentanze sindacali unitarie elette nelle unità produttive o amministrative. Le modalità di designazione e le competenze di tali organismi di coordinamento sono stabilite mediante appositi regolamenti deliberati dalle rappresentanze sindacali unitarie interessate.

4. Nelle aree e nei settori nei quali il contratto collettivo nazionale di lavoro prevede la contrattazione territoriale integrativa, la titolarità della contrattazione stessa spetta alle organizzazioni sindacali territorialmente rappresentative, alle quali si affiancano gli organismi di coordina-

mento eventualmente eletti dalle rappresentanze sindacali unitarie presenti in quello stesso ambito.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 1.

Sopprimere il comma 2.

1. 51. Contento, Polizzi, Bocchino.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Nelle unità che occupano fino a quindici dipendenti possono essere costituite rappresentanze sindacali unitarie aziendali o interaziendali, con modalità che vengono definite dalla contrattazione collettiva di livello nazionale o da accordi interconfederali di medesimo livello. Se in sede contrattuale non si perviene ad un'intesa entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il ministro del lavoro e della previdenza sociale convoca le associazioni dei datori di lavoro e le associazioni sindacali rappresentative, allo scopo di sollecitare una disciplina consensuale della materia di cui al comma che precede. Se l'intesa non viene raggiunta entro i successivi sei mesi, il ministro del lavoro e della previdenza sociale convoca nuovamente i soggetti di cui al presente comma per una nuova sollecitazione

1. 60. Acierno.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Nelle unità che occupano fino a quindici dipendenti possono essere costituite rappresentanze sindacali unitarie aziendali o interaziendali, con modalità che vengono definite dalla contrattazione collettiva di livello nazionale o da accordi interconfederali di medesimo livello.

1. 50. Contento, Alemanno.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Nelle unità che occupano fino a quindici dipendenti possono essere costituite rappresentanze sindacali unitarie aziendali, con modalità che vengono definite dalla contrattazione collettiva di livello nazionale o da accordi interconfederali di medesimo livello.

***1. 70.** Alemanno, Polizzi.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Nelle unità che occupano fino a quindici dipendenti possono essere costituite rappresentanze sindacali unitarie aziendali, con modalità che vengono definite dalla contrattazione collettiva di livello nazionale o da accordi interconfederali di medesimo livello.

***1. 56.** Peretti.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Nelle unità che occupano fino a quindici dipendenti possono essere costituite rappresentanze sindacali unitarie aziendali, con modalità che vengono definite dalla contrattazione collettiva di livello nazionale o da accordi interconfederali di medesimo livello.

***1. 65.** Prestigiacomo.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Nelle unità che occupano fino a quindici dipendenti *con le seguenti:* Nelle unità nelle quali non si applica quanto disposto dall'articolo 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni.

1. 90. La Commissione.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: con modalità definite *fino alla fine del periodo.*

1. 27. Malavenda.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: definite con le seguenti: che verranno definite.

- 1. 20.** Fratta Pasini, Gazzara, Colombini, Costa, Santori, Taborelli, Taradash.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: contrattazione collettiva sino alla fine del comma con le seguenti: presente legge.

- 1. 26.** Cangemi, Giordano.

Al comma 2, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

- 1. 24.** Paolo Colombo, Michielon.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole da: se in sede contrattuale sino a, nel terzo periodo, le parole: entro i successivi tre mesi.

- 1. 19.** Malavenda.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: stabilisce con le seguenti: , sentite le parti formula una proposta e, tenuto conto delle loro osservazioni, trascorsi ulteriori tre mesi provvede con un proprio decreto, stabilendo.

- 1. 29.** (nuova formulazione) Cordoni.

Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole da: le cui disposizioni fino alla fine del comma.

- 1. 42.** Malavenda.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Alle unità produttive ed amministrative di cui ai precedenti commi è equiparata ogni altra unità lavorativa comunque collegata ad enti pubblici e privati, ad enti non commerciali, a cooperative di

produzione e lavoro, a cooperative sociali, anche se non caratterizzati da fini di lucro.

- 1. 75.** Malavenda.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: pubbliche amministrazioni aggiungere le seguenti: fatta salva diversa disciplina prevista dai contratti nazionali collettivi di lavoro.

- 1. 35** (nuova formulazione) Strambi.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: costituiti organismi con le seguenti: previste, in sede di contrattazione decentrata locale, procedure per la costituzione di organismi.

- 1. 36.** Fratta Pasini, Gazzara, Colombini, Costa, Santori, Taborelli, Taradash.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: mediante appositi regolamenti deliberati.,

- 1. 76.** Malavenda.

Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine le seguenti parole: nei limiti indicati dalla contrattazione collettiva decentrata locale.

- 1. 41.** Fratta Pasini, Gazzara, Colombini, Costa, Santori, Taborelli, Taradash.

Sopprimere il comma 4.

- 1. 55.** Paolo Colombo, Michielon.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Nelle aree e nei settori in cui il contratto nazionale di lavoro prevede la contrattazione territoriale integrativa, la titolarità della contrattazione stessa spetta alle r.s.u.

- 1. 77.** Malavenda.

Aggiungere in fine il seguente comma:

5. La contrattazione collettiva nazionale o gli accordi interconfederali di medesimo livello di cui al comma 2 definiscono la composizione delle rappresentanze sindacali unitarie costituite ai sensi del comma 2, l'ammontare dei permessi retribuiti e non retribuiti ad esse spettanti e le modalità di fruizione degli stessi.

Conseguentemente:

all'articolo 4, comma 1, sopprimere la lettera a).

all'articolo 5, al comma 4, lettera a) sostituire le parole: fino a duecento addetti con le seguenti: da sedici a duecento addetti.

1. 91. La Commissione.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Nel comparto « scuola » le rappresentanze sindacali unitarie sono distinte per componenti professionali. Pertanto si eleggeranno, secondo le modalità previste dagli articoli seguenti, e attraverso la costituzione di distinti seggi elettorali, rappresentanze sindacali unitarie del personale docente, ed rappresentanze sindacali unitarie del restante personale. La disciplina relativa agli odierni capi di istituto si conforma a quella dei dirigenti.

1. 01. Albertini.

(A.C. 136 – sezione 2)

**ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 2.

(Promozione delle rappresentanze sindacali unitarie).

1. Il diritto di promuovere la costituzione delle rappresentanze sindacali uni-

tarie e di presentare liste per le elezioni a tal fine indette compete, congiuntamente o singolarmente, alle associazioni sindacali che hanno negoziato e sottoscritto contratti collettivi nazionali o, laddove esistenti, territoriali applicati nelle unità produttive o amministrative o nei livelli territoriali in cui si svolge l'elezione, nonché alle altre organizzazioni sindacali la cui presenza associativa nell'unità sia comprovata dalla contribuzione, ai sensi dell'articolo 9, da parte di un numero di lavoratori non inferiore al 5 per cento del totale degli addetti.

2. Il diritto di promuovere il rinnovo delle rappresentanze unitarie spetta alle organizzazioni sindacali di cui al comma 1, nonché alla rappresentanza sindacale unitaria uscente.

3. Il diritto di presentare le liste compete altresì, oltre ai soggetti di cui al comma 1, a forme associative o a comitati di lavoratori dell'unità produttiva o amministrativa cui aderisca, mediante firme apposte in calce alla lista, non meno del 5 per cento degli occupati nell'unità stessa. Nelle unità con un numero di aventi diritto al voto superiore a 2 mila, il requisito è stabilito in cento deleghe o firme, alle quali si aggiunge un numero di deleghe o firme pari al 2 per cento della quota eccedente i 2 mila occupati.

**EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO**

ART. 2.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

(Promozione delle rappresentanze sindacali unitarie).

1. Il diritto di promuovere la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie e di presentare liste per le elezioni a tal fine indette, compete, congiuntamente o

singolarmente, alle associazioni sindacali che hanno negoziato e sottoscritto contratti collettivi nazionali o, laddove esistenti, territoriali applicati nelle unità produttive o amministrative o nei livelli territoriali in cui si svolge l'elezione, nonché alle altre organizzazioni sindacali la cui presenza associativa nell'azienda sia comprovata dalla contribuzione, ai sensi dell'articolo 9, da parte di un'aliquota di lavoratori non inferiore al 3 per cento del totale degli addetti.

2. Il diritto di promuovere il rinnovo delle rappresentanze unitarie spetta alle organizzazioni sindacali di cui al comma 1, nonché alla rappresentanza sindacale unitaria uscente.

3. Il diritto di presentare liste compete altresì, oltre ai soggetti di cui al comma 1, a forme associative o a comitati di lavoratori dell'unità lavorativa cui aderisca, mediante firme apposte in calce alla lista, non meno del 3 per cento degli occupati nella unità lavorativa. Nelle unità con un numero di aventi diritto al voto superiore a 2000, il requisito è stabilito in 60 deleghe o firme, alle quali si aggiunge un numero di deleghe o firme pari all'1 per cento della quota eccedente i 2000 occupati. Ogni lavoratore può firmare una sola lista, pena la nullità della firma apposta.

4. Il diritto di partecipazione alle votazioni utili per la determinazione della rappresentatività, di cui al successivo articolo 3, primo comma, numero 3), compete, oltre ai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, a forme associative o comitati di lavoratori che abbiano raccolto non meno dell'1 per cento delle firme degli aventi diritto al voto a livello nazionale.

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Alemanno

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

(Composizione e coordinamento dei consigli unitari — Consigli unitari collettivi).

1. Salvo clausole più favorevoli nei contratti collettivi di lavoro, ogni consiglio

unitario delle lavoratrici e dei lavoratori è formato:

a) da un componente ogni 10 dipendenti nelle unità lavorative che occupano fino a 50 dipendenti, e comunque da non meno di due componenti;

b) da almeno sette componenti più un ulteriore numero di componenti in ragione di uno ogni 15 dipendenti oltre i 50, nelle unità lavorative che occupano fino a 350;

c) da almeno ventisette componenti più un ulteriore numero di componenti in ragione di uno ogni 25 dipendenti oltre i 350, nelle unità lavorative che occupano fino a 1.500 dipendenti;

d) da almeno settantacinque componenti più un ulteriore numero di componenti in ragione di uno ogni 50 dipendenti oltre i 1.500, nelle unità lavorative che occupano più di 1.500 dipendenti.

2. I consigli unitari delle unità lavorative, corrispondenti alle unità produttive o uffici lavorativi di cui all'articolo 1, che facciano capo ad un unico datore di lavoro, gruppo societario o settore della pubblica amministrazione, possono formare, di propria iniziativa, organismi di coordinamento cui devolvere parzialmente i poteri sindacali dei singoli consigli unitari delle lavoratrici e dei lavoratori.

3. Più unità lavorative che occupino non oltre cinque dipendenti ciascuna e che facciano capo ad un unico datore di lavoro, gruppo societario o settore della pubblica amministrazione nel medesimo territorio comunale, provinciale o regionale, possono costituire consigli unitari collettivi, raggruppando i due componenti eletti per ogni unità lavorativa in un unico organismo di rappresentanza ovvero procedano direttamente ad eleggere i due componenti per ogni attività lavorativa con votazioni simultanee, indette unitariamente, cui hanno diritto a partecipare tutti i componenti dell'area territoriale interessata.

2. 6. Malavenda.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO
ACIERNO 2.12

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: Il diritto aggiungere le seguenti: dei lavoratori.

0. 2. 12. 1. Vito, Fratta Pasini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: spetta fino alla fine del comma con le seguenti: compete ai lavoratori mediante sottoscrizione di liste facenti capo alle associazioni sindacali rappresentate nel CNEL, ovvero ad associazioni sindacali che abbiano sottoscritto contratti collettivi nazionali o territoriali o decentrati applicati nelle unità di cui all'articolo 1, comma 1, ovvero a formazioni associative delle medesime unità. Il numero delle firme da apporre in calce a ciascuna lista non potrà essere inferiore al 3 per cento del totale degli addetti e non superiore, in ogni caso, a 100.

0. 2. 12. 2. Vito, Fratta Pasini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 3 per cento.

0. 2. 12. 4. Vito, Fratta Pasini.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2.

0. 2. 12. 3. Vito, Fratta Pasini.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 2 per cento con le seguenti: 1,5 per cento.

0. 2. 12. 5. Vito, Fratta Pasini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

(Costituzione e rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie).

1. Il diritto di promuovere la costituzione e il rinnovo delle rappresentanze

sindacali unitarie spetta, anche disgiuntamente, alle associazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 8 che hanno sottoscritto o aderiscono agli accordi o contratti collettivi di cui all'articolo 10, comma 1, nonché alle altre associazioni sindacali la cui presenza nella unità sia comprovata dalla contribuzione ai sensi dell'articolo 9, da parte di un numero di lavoratori non inferiore al 5 per cento del totale degli addetti e comunque di almeno otto lavoratori. L'iniziativa per il rinnovo può essere assunta anche dalla rappresentanza sindacale unitaria uscente.

2. Possono presentare liste, oltre alle associazioni sindacali di cui al comma precedente, associazioni o comitati di lavoratori dell'unità produttiva o amministrativa, purché alla lista aderiscano, mediante firme apposte in calce alla lista medesima, almeno il cinque per cento dei lavoratori dell'unità produttiva o amministrativa e, comunque, almeno otto lavoratori. Nelle unità con un numero di aventi diritto al voto superiore a duemila, il requisito è stabilito in cento deleghe o firme, alle quali si aggiunge un numero di deleghe o firme pari al 2 per cento della quota eccedente i duemila occupati.

2. 12. Acierno *(Nuova formulazione).*

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il diritto di promuovere la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie e di presentare liste per le elezioni a tal fine indette, compete, congiuntamente o singolarmente, a tutte le organizzazioni sindacali rappresentative.

2. 2. Paolo Colombo, Michielon.

Al comma 1, dopo le parole: Il diritto aggiungere le seguenti: dei lavoratori

2. 3. Fratta Pasini, Gazzara, Colombini, Costa, Santori, Taborelli, Taradash.

Al comma 1, sostituire le parole da: compete sino alla fine del comma con le seguenti: compete ai lavoratori mediante sottoscrizione di liste facenti capo alle associazioni sindacali rappresentate nel CNEL, ovvero ad associazioni sindacali che abbiano sottoscritto contratti collettivi nazionali o territoriali o decentrati applicati nelle unità di cui all'articolo 1, comma 1, ovvero a formazioni associative delle medesime unità. Il numero delle firme da apporre in calce a ciascuna lista non potrà essere inferiore al 3 per cento del totale degli addetti e non superiore, in ogni caso, a 100, salvo quanto stabilito dal successivo articolo 2.

2. 7. Fratta Pasini, Gazzara, Colombini, Costa, Santori, Taborelli, Taradash.

Al comma 1, sostituire le parole da: che hanno negoziato fino a: in cui si svolge l'elezione con le seguenti: nazionalmente rappresentative.

2. 15. Malavenda.

Al comma 1, dopo la parola: elezione aggiungere le seguenti: alle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi della presente legge

2. 14 Cangemi, Giordano, Pisapia

Al comma 1, sostituire le parole da: organizzazioni sindacali sino a : 5 per cento con le seguenti: organizzazioni sindacali rappresentative la cui presenza associativa nell'unità sia comprovata dalla contribuzione, ai sensi dell'articolo 9, da parte di un numero di lavoratori non inferiore al 3 per cento.

2. 50. Paolo Colombo, Michielon.

Al comma 1, sostituire le parole: nell'unità con le seguenti: nell'azienda.

***2. 46.** Peretti.

Al comma 1, sostituire le parole: nell'unità con le seguenti: nell'azienda.

***2. 4.** Acierno.

Al comma 1, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 3 per cento.

****2. 20.** Alemanno, Polizzi

Al comma 1, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 3 per cento.

****2. 70.** Fratta Pasini.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché i soggetti di cui all'articolo 4, comma 2.

*** 2. 23.** Paolo Colombo, Michielon.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché i soggetti di cui all'articolo 4, comma 2.

***2. 24.** Fratta Pasini, Gazzara, Colombini, Costa, Santori, Taborelli, Taradash.

Sopprimere il comma 3.

2. 5. Fratta Pasini, Gazzara, Colombini, Costa, Santori, Taborelli, Taradash.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il diritto di presentazione delle liste compete altresì, oltre ai soggetti di cui al comma 1, ad associazioni sindacali formalmente riconosciute con un proprio statuto ed atto costitutivo e che abbiano aderito agli accordi o contratti collettivi che disciplinano l'elezione ed il funzionamento della rappresentanza sindacale unitaria, cui aderisca mediante firme apposte in calce alla lista, non meno del 5 per cento degli occupati nella unità produttiva.

***2. 32.** Peretti.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il diritto di presentazione delle liste compete altresì, oltre ai soggetti di cui al comma 1, ad associazioni sindacali formalmente riconosciute con un proprio statuto ed atto costitutivo e che abbiano aderito agli accordi o contratti collettivi che disciplinano l'elezione ed il funzionamento della rappresentanza sindacale unitaria, cui aderisca mediante firme apposte in calce alla lista, non meno del 5 per cento degli occupati nella unità produttiva.

***2. 52.** Acierno.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il diritto di presentazione delle liste compete altresì, oltre ai soggetti di cui al comma 1, ad associazioni sindacali formalmente riconosciute con un proprio statuto ed atto costitutivo e che abbiano aderito agli accordi o contratti collettivi che disciplinano l'elezione ed il funzionamento della rappresentanza sindacale unitaria, cui aderisca mediante firme apposte in calce alla lista, non meno del 5 per cento degli occupati nella unità produttiva.

***2. 16.** Alemanno, Polizzi.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: comma 1, aggiungere le seguenti: alle associazioni sindacali.

2. 33. Malavenda.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: a forme associative o a comitati di lavoratori con le seguenti: a coalizioni di organizzazioni sindacali.

2. 34. Peretti.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: non meno del 5 per cento con le seguenti: non inferiore al 3 per cento.

2. 21. Alemanno, Polizzi.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: 5 per cento sino alla fine del comma con le seguenti: 3 per cento degli occupati nell'unità stessa. Nelle unità con un numero di aventi diritto al voto superiore a 2 mila, il requisito è stabilito in cinquanta deleghe o firme pari all'un per cento della quota eccedente i 2 mila occupati

2. 51. Paolo Colombo, Michielon.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 3 per cento.

Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: 2 per cento con le seguenti: 1,5 per cento.

2. 71. Fratta Pasini.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 3 per cento.

2. 40. Cangemi, Giordano, Pisapia.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: cento deleghe sino a: 2 per cento con le seguenti: sessanta deleghe o firme, alle quali si aggiunge un numero di deleghe o firme pari all'1 per cento.

2. 9. Alemanno, Polizzi.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: cento con le seguenti: sessanta

2. 44. Cangemi, Giordano, Pisapia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. Il diritto di partecipazione alle votazioni utili per la determinazione della rappresentatività, di cui al successivo articolo 3, comma 1, lettera c), compete, oltre ai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, a forme associative o comitati di lavoratori che abbiano raccolto non meno dell'1 per cento delle firme degli aventi diritto al voto a livello nazionale.

2. 17. Alemanno, Polizzi.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

(Sezione 1 – Iniziative per sensibilizzare i giovani alla politica ed ai problemi sociali)

LOMBARDI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

esiste nel nostro Paese, anche se il problema è molto più generale e interessa quasi tutti i Paesi così detti « avanzati », un problema di crescente allontanamento dei giovani dalla politica e spesso anche di disinteresse ai problemi sociali;

vi sono certamente anche giovani molto impegnati in forme di volontariato e di servizio gratuito esemplare e giovani interessati e impegnati in politica, ma si tratta di una minoranza circoscritta e anch'essa appare quasi sempre diffidente verso gli impegni più istituzionali;

il problema deve interessare i responsabili politici nazionali perché è in gioco il futuro della Nazione —:

quali decisioni specifiche intenda assumere per rispondere a questa situazione, come per esempio la possibilità di istituire un Commissario o un Sottosegretario alla gioventù o un più mirato utilizzo del tempo previsto nella educazione scolastica come « educazione alla cittadinanza ». (3-04045)

(13 luglio 1999)

(Sezione 2 – Dichiarazioni di un esponente del Governo circa l'utilizzo della guardia nazionale padana)

CHIAPPORI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

l'onorevole Vigneri, sottosegretario al ministero dell'interno, ha recentemente espresso, come riportato nel *Gazzettino di Treviso* del 2 luglio 1999, le proprie perplessità circa le attività di generico controllo dell'ambiente urbano ovvero di prevenzione e tutela della cittadinanza svolte localmente dall'associazione Guardia nazionale padana, in quanto gruppo avente natura politica;

la Guardia nazionale padana è un'associazione di volontariato che, per statuto, non svolge alcuna attività di propaganda politica e raggruppa persone che esprimono qualsivoglia credo politico, religioso e culturale;

non è chiara la preoccupazione del medesimo rappresentante dell'esecutivo nel tentare di dimostrare la presunta natura politica della Guardia nazionale padana e il motivo per cui non prenda analoga posizione nei confronti di altre associazioni (come l'Arci, le Acli o i sedicenti centri sociali) che, formalmente volontaristiche e apolitiche, svolgono apertamente attività di appoggio « logistico » e propa-

ganda per alcune formazioni politiche e ricevono cospicui contributi e sovvenzioni pubbliche —:

se condivide tali esternazioni dell'esponente governativo circa la Guardia nazionale padana, che stanno arrecando grave danno all'immagine dell'associazione, la cui attività è sempre più richiesta dai cittadini padani, nascondendo l'incapacità delle istituzioni di affrontare adeguatamente il problema sicurezza dei cittadini e costituendo un sistema proditorio per discriminare un'associazione in favore di altre. (3-04046)

(13 luglio 1999)

(Sezione 3 — Riassetto del settore trasporti)

FLORESTA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

il perdurare dei disagi degli utenti nel settore dei trasporti nel nostro Paese sta creando grandi problemi di carattere economico e sociale;

dal trasporto aereo, pubblico e privato, a quello delle ferrovie regna sovrano il caos;

ciò danneggia irrimediabilmente la nostra economia; i rapporti sociali, la stessa credibilità del Paese rispetto anche ai futuri appuntamenti di valenza internazionale;

i continui scontri tra gli enti che regolano e gestiscono il traffico, tra sindacati confederali, autonomi e Governo si intensificano e creano ulteriore confusione anziché trovare una composizione congrua oltreché necessaria;

il Governo, sino ad ora, ha saputo solo operare con le precettazioni che acuiscono lo scontro sociale ed allontanano solamente, anziché risolverli, i problemi;

tutto ciò è insostenibile per un Paese moderno e civile —:

come il Governo intenda intervenire, attraverso la irrinunciabile, a suo dire, concertazione con le parti sociali, in termini seri e definitivi, al riassetto dei trasporti nel Paese, offrendo garanzie e sicurezza agli utenti ed agli operatori economici italiani. (3-04047)

(13 luglio 1999)

BACCINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere:

quali provvedimenti il Governo intenda adottare al fine di garantire efficienza ed affidabilità al sistema dei trasporti del nostro Paese. (3-04048)

(13 luglio 1999)

(Sezione 4 — Iniziative del Governo, italiano per gli avvenimenti in corso nella Repubblica islamica dell'Iran)

DANIELI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

in queste ore in Iran migliaia di studenti stanno pacificamente manifestando per protestare contro l'attacco all'università di Teheran da parte di forze paramilitari;

le richieste degli studenti si estendono alla libertà di stampa e di parola ed alla apertura di un sempre più deciso processo di democratizzazione del paese;

la risposta da parte delle forze di sicurezza della Repubblica Islamica dell'Iran ha determinato morti, feriti e arresti di massa;

la degenerazione degli avvenimenti in corso potrebbe rallentare e interrompere il positivo processo di apertura e di riforme avviato dal presidente Mohammad Khatami —:

quali iniziative il Governo abbia attivato per rappresentare alle autorità della Repubblica Islamica le preoccupazioni del-

l'Italia rispetto agli avvenimenti ed alle violenze in corso e per riaffermare la sintonia del nostro Paese e dell'Europa nel suo complesso con il processo di riforma in corso e le aperture politiche, culturali ed economiche quale condizione fondamentale di collaborazione, di stabilità e di sicurezza per tutti i paesi dell'area.

(3-04049)

(13 luglio 1999)

(Sezione 5 – Modifiche alla normativa sulla regolamentazione del diritto di sciopero)

STRAMBI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

il disegno di legge, relativo alle modifiche alla legge 12 giugno 1990, n. 146 in materia di regolamentazione del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali tende a tutelare i diritti dei cittadini utenti ed allo stesso tempo a salvaguardare il diritto allo sciopero;

in realtà, secondo l'impianto di tale disegno, l'accentuazione delle modalità tese a garantire la regolarità dei servizi si risolve di fatto in una limitazione all'esercizio dello sciopero —:

come il Governo intenda conciliare questi principi, anche per superare sul punto le riserve già espresse dai sindacati.

(3-04050)

(13 luglio 1999)

(Sezione 6 – Controlli sulle infiltrazioni di criminalità organizzata in Kosovo)

MANTOVANO, ARMAROLI e SELVA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

su *Il Corriere della Sera* dell'11 luglio 1999 l'inviato a Pec di quel quotidiano ha testimoniato che esponenti della criminalità organizzata provenienti da vari distretti dell'Albania, hanno esteso l'attività

delinquenziale nelle zone del Kosovo sottoposte al controllo della forza multinazionale, occupandosi del trasporto dei clandestini, di racket, di prostituzione e di contrabbando; tale attività è svolta in modo particolare nei settori italiano, tedesco e francese, poiché — secondo il *reportage* — i controlli sarebbero meno pressanti rispetto a quelli esercitati nei settori inglese ed americano —:

se e quali controlli siano stati disposti nel settore del Kosovo assegnato al contingente italiano per impedire le infiltrazioni della criminalità organizzata, e in particolare di quella proveniente dall'Albania.

(3-04051)

(13 luglio 1999)

(Sezione 7 – Rispetto delle norme sulla sicurezza dei lavoratori marittimi)

LABATE, BURLANDO, DI ROSA e CAMPATELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

gli incidenti mortali nel porto di Genova sono diventati negli ultimi anni sempre più numerosi e la città rischia di detenere un primato negativo inaccettabile sul piano della sicurezza delle operazioni marittime a bordo delle navi, nonostante l'intesa raggiunta nel gennaio 1999 tra autorità portuale, sindacati, terminalisti, imprenditori e azienda sanitaria stia dando i primi risultati;

in data 9 luglio 1999 si è verificato l'ennesimo incidente mortale che ha provocato, nel corso delle manovre di attracco del Jolly Rosso della Compagnia Messina, il decesso di due marittimi: il mozzo Giovanni Sorriso, di anni 25, e il terzo Ufficiale di coperta Emilio Caso, di 33 anni —:

quali misure immediate il Governo intenda adottare per evitare il ripetersi di simili eventi luttuosi e se non ritenga di dover istituire una Commissione di inchiesta ministeriale che accerti il rispetto delle norme sulla sicurezza dei lavoratori marittimi.

(3-04052)

(13 luglio 1999)

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

(Sezione 1 - Utilizzo di lavoro minorile)**A) Interpellanza:**

La sottoscritta chiede di interpellare i Ministri del commercio con l'estero e del lavoro e della previdenza sociale, per sapere — premesso che:

in base a quanto affermato dal *Corriere Economia* (9 febbraio 1998), attraverso numerose dichiarazioni filtrate da minori albanesi, la Filanto, il più grande calzaturificio d'Europa, ed altre aziende italiane meno note, utilizzano a Tirana e Shiyak bambini albanesi per la cucitura a mano delle tomaie;

sempre in base a notizie di cronaca, l'utilizzo del lavoro minorile o addirittura infantile dietro l'etichetta del *made in Italy* non è una esclusiva dell'Albania o della Filanto;

Neil Kerney, segretario generale della Federazione internazionale dei sindacati del tessile e del cuoio, ha dichiarato: « Alcuni anni fa, in una zona del Pakistan famosa per le conterie, sono riuscito ad entrare in una fabbrica dove stavano lavorando decine di bambini piccolissimi ed in condizioni penose: immergevano le mani in colle chimiche e poi attaccavano componenti di scarpe. Erano lussuose scarpe con l'etichetta *made in Italy*. I bambini erano pagati in modo miserabile »;

sembra quindi essere ormai una prassi consolidata la delocalizzazione da parte delle grandi industrie del settore tessile e calzaturiero italiano verso quei paesi in cui le industrie tessili usano e sfruttano i bambini;

in base a quanto denunciato dalle Nazioni unite sono infatti più di 250 milioni i « *baby* lavoratori » costretti a lavorare in condizioni economiche e di sicurezza inadeguate: in Africa i bambini costituiscono il 18 per cento della manodopera locale, in America Latina il 30 per cento della popolazione attiva; in Cina sono più di trenta milioni i minori impegnati nelle diverse catene produttive;

anche l'Italia non è comunque da meno: in base ai dati resi noti dalla Commissione parlamentare di indagine sul lavoro minorile, in Italia ci sono almeno 250.000 bambini tra i 5 ed i 14 anni che invece di giocare e studiare sono costretti a lavorare, altri dati pubblicati dalla confederazione sindacati liberi stima addirittura i minori di 15 anni impiegati nel Paese in una cifra compresa tra 300 e 500.000 unità;

l'Italia è stata posta dal Parlamento europeo tra i paesi a più alto rischio di sfruttamento di lavoro minorile nell'Europa occidentale;

il 26 giugno 1997 il Consiglio d'Europa, approvando la raccomandazione 7840 che impegna tutti i Paesi membri ad una strategia integrata per debellare il lavoro minorile, ha sottolineato come in

Italia il fenomeno sia in aumento, indicando i settori del pellame e del tessile come quelli maggiormente a rischio;

l'Agenda for action adottata ad Oslo il 30 ottobre 1997, in occasione della Conferenza mondiale sul lavoro minorile, raccomanda agli Stati di perseguire azioni specifiche a livello nazionale per contrastare il lavoro minorile —:

quali sollecite iniziative i Ministri interrogati intendano adottare per il rafforzamento degli organi di controllo ed ispezione e per favorire iniziative volte all'emersione delle attività economiche non regolari, anche attraverso l'adozione di iniziative legislative volte a contrastare il lavoro minorile fuori e dentro i nostri confini;

se non ritengano opportuno sollecitare le società nazionali ed internazionali ad adottare codici di condotta che garantiscano l'impiego dei minori, sia presso di loro, sia presso i subappaltatori di cui si servono rispettando i loro diritti e ad elaborare politiche di acquisto che assicurino la tutela e l'interesse dei minori.

(2-00903) « Pozza Tasca ».
(11 febbraio 1998).

(Sezione 2 – Aumento dei dazi all'importazione di beni stranieri da parte degli USA)

B) Interpellanza e interrogazione:

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro per il commercio con l'estero, per sapere — premesso che:

secondo i dati forniti dal dipartimento del commercio Usa, i settori interessati dal dazio del 100 per cento minacciato dalle autorità americane hanno rappresentato nel 1997, per l'*export* italiano diretto negli Stati Uniti, un giro di affari di 128 milioni di dollari, mentre per il 1998 la stima è di 155 milioni di dollari;

le imprese dei singoli settori interessati al pagamento del « bond », cioè di una cifra in cauzione prima di lasciare passare i prodotti nel mirino della rappresaglia conseguente alla cosiddetta « guerra delle banane », denunciano una situazione che potrebbe comportare reali pericoli di sopravvivenza delle stesse —:

quali iniziative intenda adottare presso la Wto per giungere ad una soluzione ragionevole del problema, che viene a configurarsi come una vera e propria ritorsione, grave ed ingiusta, nei confronti delle imprese italiane.

(2-01700) « Volontè »
(11 marzo 1999).

RIVA e GUERRA. — *Ai Ministri del commercio con l'estero e degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea è in corso la « guerra delle banane », connessa a possibili pesantissimi inasprimenti dei dazi doganali statunitensi; infatti gli Usa, nell'ipotesi di mancato raggiungimento di un accordo, hanno chiesto al Wto l'autorizzazione ad imporre dazi del 100 per cento sull'importazione negli Usa di una vasta gamma di prodotti provenienti dall'Europa;

una delle classi di articoli che possono essere soggette a questi dazi al 100 per cento è « forbici e cesoie » — voce doganale Usa n. 8213.00.90 — di cui sono produttrici centinaia di imprese artigiane di Premana, in provincia di Lecco, la cui quota di esportazione verso gli Usa arriva, per molte di esse, anche al 75 per cento del totale prodotto;

la decisione di autorizzare gli Usa a imporre i nuovi dazi è prevista per il 2 marzo 1999, se ciò avvenisse, avrebbe conseguenze effettivamente disastrose per le centinaia di imprese suddette —:

quali interventi urgenti intendano intraprendere per evitare tali effetti nettamente negativi per una parte importante e

significativa dell'economia della provincia di Lecco. (3-03489)

(24 febbraio 1999).

(Sezione 3 – Trasferimento di armi antiche dal museo di Capodimonte al castello di Copertino)

C) Interrogazioni:

COLA. — *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* — Per sapere — premesso che:

il Ministro che si interroga avrebbe autorizzato il sovrintendente ai beni artistici e storici di Napoli, Nicola Spinosa, al trasferimento presso il castello di Copertino (Lecce) delle armi farnesiane e borboniche, prima presenti nella Real armeria segreta di Ferdinando di Borbone, poi esposte fino al 1956 al museo nazionale ed ora custodite nei depositi del museo di Capodimonte;

altri pregevoli manufatti ed altre preziose ed antiche tele, parimenti custoditi nei depositi del museo di Capodimonte, dovrebbero essere spostati nel succitato castello;

tali beni costituiscono una parte assai rilevante di una delle più importanti e pregevoli collezioni del mondo di armi antiche;

non si conoscono le ragioni che avrebbero spinto il sovrintendente Spinosa a compiere tale operazione che potrebbe, purtroppo, essere motivata con la necessità di fare spazio a ristoranti, caffetterie e punti vendita di cartoline, *gadget* ed altro, come farebbero ipotizzare gli imponenti lavori che, diretti dalla ditta Salabè, si stanno svolgendo presso i quattro musei gestiti dallo Spinosa medesimo —:

se quanto esposto in premessa corrisponda al vero;

in caso affermativo, quali siano le motivazioni per cui, beni che appartengono a Napoli, alla sua storia e fanno parte integrante dei beni del demanio campano, espressamente legati alla città dal legislatore, debbano essere sottratti al godimento pubblico ed all'interesse di studiosi per essere trasferiti addirittura in un'altra regione distante circa 400 chilometri;

quali iniziative intendano assumere e provvedimenti adottare per impedire il trasferimento di cui in premessa. (3-03382)

(3 febbraio 1999).

ABBATE e BORROMETI. — *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* — Per sapere — premesso che:

con provvedimento a dir poco sorprendente il sovrintendente ai beni artistici e storici di Napoli, pare autorizzato dal ministero per i beni e le attività culturali, ha disposto il trasferimento, dal museo di Capodimonte del capoluogo campano al castello di Copertino, in provincia di Lecce, di gran parte della preziosissima collezione di armi farnesiane e borboniche della Real armeria segreta di Ferdinando II di Borbone;

l'audace ed irragionevole iniziativa ha creato vivo e diffuso sconcerto tra studiosi, collezionisti, appassionati ed associazioni culturali perché la collezione — che è la più importante del mondo —, in possesso della città partenopea per eredità dinastica, appartiene al patrimonio artistico e storico di Napoli, costituendo parte integrante del demanio della regione Campania;

l'ipotizzato sradicamento della preziosa collezione dai luoghi borbonici appare grandemente pregiudizievole dell'integrità culturale, artistica e storica del bene, provocandone, per un verso, lo smembramento, cagionando, per altro verso, lontano da quei luoghi, un inarrestabile scadimento dell'interesse allo studio ed alla fruizione del bene e, per ciò stesso, dell'intrinseco valore storico e culturale dell'eccezionale collezione;

la raccolta oggetto del deliberato trasferimento comprende esemplari di straordinaria rarità, e, cioè, parti di guarniture di giostra del cinquecento di provenienza farnesiana, numerosissime armi da fuoco a ruota del seicento, firmate dai più noti armaioli del tempo, spade — anch'esse cinquecentesche —, intere casse di armi all'orientale, espressamente commissionate dai Borboni per la cosiddetta « cavalcata turca », picche per la caccia al cinghiale firmate dal famoso armaiolo Carlo La Bruna, l'intera produzione della Real fabbrica di Torre Annunziata, e, cioè, armi in gran parte di produzione dell'artigianato napoletano, culturalmente e storicamente radicate nelle vicende storiche ed artistiche della città e, perciò, del tutto estranee alle tradizioni ed alla cultura del luogo prescelto per il trasferimento (Copertino in provincia di Lecce);

preoccupata ed anche indignata è stata la protesta, seguita da vasto e condiviso riscontro nella stampa, degli studiosi, dei collezionisti e delle associazioni culturali operanti in Napoli, i quali, consapevoli della possibilità di trovare nella città o in strutture museali campane degna sistemazione all'importantissimo patrimonio, hanno provocato, con informata e tempestiva istanza al Ministro, la sospensione della esecuzione del trasferimento —:

se intenda revocare il provvedimento di trasferimento e in ogni caso l'autorizzazione alla sua esecuzione. (3-04044)

(5 febbraio 1999).

(ex 4-22055 del 5 febbraio 1999).

(Sezione 4 — Trasferimento della sede della fondazione dell'istituto nazionale del dramma antico)

D) Interrogazioni:

CARMELO CARRARA. — *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* — Per sapere — premesso che:

una drammatica situazione economico-finanziaria sta interessando la fonda-

zione dell'Istituto nazionale del dramma antico che, a causa dei debiti ereditati dalla precedente gestione e per le difficoltà della regione Sicilia nel ripianarli, non fa ben sperare in una prossima affrancazione dai problemi in cui versa l'istituto;

alla decadenza della fondazione dell'Istituto nazionale del dramma antico sembra far seguito il proposito di trasferire a Roma ogni attività direzionale, fatto gravissimo che arrecherebbe gran nocimento ed offesa ad una rilevante parte della storia e della cultura della Sicilia —:

quali iniziative intenda prendere concretamente il Governo sia in ordine alle suindicate difficoltà sia riguardo al trasferimento della sede della fondazione dell'Istituto nazionale del dramma antico a Roma, al fine di evitare che si dissolva un patrimonio culturale e morale, del quale è anche rilevante il ruolo economico nel settore del turismo e della cultura locale. (3-03653)

(26 marzo 1999).

PRESTIGIACOMO. — *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* — Per sapere — premesso che:

all'articolo 3 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, avente per oggetto la « trasformazione in fondazione dell'ente pubblico Istituto nazionale del dramma antico » si afferma che l'istituto, che ha sede legale a Roma, conserva a Siracusa la sede « operativa ed amministrativa » —:

se risponda al vero che il presidente della fondazione ha disposto il trasferimento a Roma della sede fiscale dell'istituto;

se tale decisione non sia in palese contrasto con il decreto legislativo sopra citato che individua la sede amministrativa dell'istituto a Siracusa;

quali interventi intenda disporre per assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e per evitare che venga commesso

l'ennesimo abuso relativamente all'Istituto nazionale del dramma antico. (3-04035)

(12 luglio 1999)

(ex 5-05678 del 28 gennaio 1999).

PRESTIGIACOMO. — *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* — Per sapere — premesso che:

in data 25 novembre 1998 è apparsa sul quotidiano *La Sicilia* una intervista al Presidente della fondazione Inda, Walter Le Moli in cui lo stesso presidente afferma che il « buco » di bilancio ereditato dalla precedente gestione ammonta a 6 miliardi e mezzo;

la situazione di dissesto finanziario dell'istituto era stata denunciata già all'inizio del 1997 da cinque componenti del consiglio direttivo dell'Istituto di nomina governativa, i quali chiesero una indagine amministrativa per verificare le cause e la reale entità del *deficit* dell'istituto ed individuare eventuali responsabilità;

l'ispezione venne disposta ed effettuata dal ministro *pro tempore* Veltroni, ma nessun provvedimento venne adottato;

alla fine del 1997, in occasione del rinnovo del presidente dell'istituto, la Commissione cultura della Camera dei deputati chiese i verbali dell'ispezione che non vennero mai esibiti, mentre dal ministero giunse una lettera in cui si affermava che dall'ispezione era emerso che l'Istituto nazionale del dramma antico aveva più crediti che debiti e che quindi la situazione economica non destava preoccupazioni;

il Governo ha previsto per l'Inda una quota non inferiore all'1 per cento del Fus, e cioè circa 1 miliardo e 600 milioni;

il contributo dello Stato è, stando al decreto istitutivo della fondazione, l'unica fonte certa di finanziamento dell'Inda mentre le altre sovvenzioni di enti pubblici e di privati sono solo « eventuali » e quindi il contributo statale dovrebbe essere suf-

ficiente almeno a consentire l'ordinaria attività dell'istituto —:

quale situazione contabile, sia stata accertata oltre un anno fa dall'ispezione ministeriale;

se sia stato ravvisato il *deficit* e quali misure siano state assunte in merito;

quali provvedimenti intenda assumere attualmente per consentire alla fondazione di superare la posizione debitoria;

se ritenga che il contributo dell'1 per cento del Fus sia quota sufficiente a garantire la sopravvivenza della fondazione, assodato che tale contributo non è bastevole nemmeno per coprire le spese dell'attività ordinaria;

se ritenga che al « salvataggio » ed alla quotidiana sopravvivenza di una fondazione che il Governo ha voluto, per fare dell'Inda un ente davvero « nazionale », debbano pensare la regione e il comune, non riconosciuti nel decreto istitutivo fra i finanziatori istituzionali dell'ente, e la provincia, cui è stata negata perfino la rappresentanza in seno al Consiglio di amministrazione della fondazione.

(3-04036)

(12 luglio 1999)

(ex 5-05706 del 2 febbraio 1999).

(Sezione 5 — Corso di formazione professionale riservato ai transessuali)

E) Interrogazione:

GIOVANARDI. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e per le pari opportunità.* — Per sapere — premesso che:

il comune di Bologna ha promosso un corso di formazione professionale riservato ai transessuali, finanziato dal Fondo sociale europeo, finalizzato alla formazione di operatori turistici e custodi di beni culturali, artistici e ambientali;

nell'ambito dello stesso progetto sono previsti corsi riservati a lesbiche;

contrariamente a quanto afferma il Ministro per le pari opportunità, Laura Balbo, in questi casi si discrimina proprio in base alle scelte sessuali —:

quali motivi abbiano indotto il Ministro del lavoro ad autorizzare una deroga attraverso la quale il comune di Bologna mette a disposizione i suoi servizi per far gestire direttamente dal Mit (Movimento identità transessuale) un corso di formazione professionale che risulta così gestito e frequentato esclusivamente da transessuali, i quali non paiono avere una specifica professionalità per formare tutrici e custodi di beni culturali. (3-03090)

(30 novembre 1998).

(Sezione 6 – Sede INPS di Trapani)

F) Interpellanza:

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere — premesso che:

l'Inps di Trapani in modo arrogante sta conducendo una vera battaglia contro le aziende locali, accusate — senza alcuna prova — di non avere versato contributi assistenziali;

addirittura l'Inps, con prepotenza e con miope atteggiamento provocatorio, chiede il fallimento di alcune aziende, determinando un clima di panico;

l'Inps di Trapani non vuole neanche attendere gli esiti dei ricorsi, ma chiede perentoriamente il fallimento, causando la chiusura delle attività, il che determina una serie di licenziamenti;

già nel mirino dell'Inps vi sono ben 60 aziende, che complessivamente danno lavoro a ben 600 persone; ne traggono sostentamento ben 600 famiglie;

l'atteggiamento prepotente dell'Inps rischia di mandare sul lastrico tante famiglie e di determinare un clima di esasperazione in tutta la zona, dove la miseria è lampante e dove non esiste la possibilità di lavoro;

non solo si crea lavoro, ma si distrugge quello che c'è;

non è tollerabile questa azione piratesca e quindi necessita un fermo, deciso ed urgente intervento per porre fine a questa assurda e cinica persecuzione, dando serenità ai lavoratori ed alle loro famiglie, nonché ai titolari delle aziende, che hanno bisogno di essere incoraggiati a continuare le attività e non a dismetterle —:

se intenda svolgere una serrata indagine sulle strane prese di posizione dell'Inps di Trapani che stanno determinando effetti disastrosi nella già asfittica economia trapanese.

(2-01718)

« Lucchese ».

(18 marzo 1999).